Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 9 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 244.

Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese relative alla lotta contro le cavallette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Fino al 30 giugno 1946, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette, potranno essere emessi ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, fino alla concorrenza di L. 20.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 245.

Abolizione dell'affissione degli atti in materia commerciale nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134:
Visto l'art. 100 delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice civile, approvate con R. decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'abolizione dell'affissione nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina, disposta dall'art. 2 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, si intende estesa a tutti gli atti per i quali il primo comma dell'art. 100 delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice civile prescrive che siano temperaneamente osservate le forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori al Codice medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1944, n. 246.

Credito di 25 milioni di dollari della Export Import Bank di Washington.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni ed alle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costitu-

zione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il commercio con l'estero ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati a garantire il rimborso, per capitale ed interessi, del credito che la Export Import Bank di Washington accorderà, fino all'importo complessivo di 25 milioni di dollari degli Stati Uniti, tramite le banche italiane all'uopo designate, a coloro che saranno ammessi dall'Ufficio italiano dei cambi ad utilizzare quote di tale credito per il pagamento di importazioni di cotone dagli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Per essere ammesso ad utilizzare, con le modalità e garanzie che saranno stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e con il Ministero del tesoro, determinate quote del credito di cui all'articolo precedente, l'importatore deve preventivamente impegnarsi a rimborsare in dollari degli Stati Uniti la banca italiana tramite la quale ha ottenuto il credito, entro il termine che per ogni quota verrà fissato dall'Ufficio italiano dei cambi e con utilizzo delle valute estere messe a disposizione nei conti in valuta istituiti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

L'importatore che, alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma precedente, non abbia adempiuto in tutto o in parte all'obbligo di rimborso di cui sopra, è punito con una pena pecuniaria fino a cinque volte il controvalore in lire della divisa estera non rimborsata, al cambio ufficiale vigente nel giorno di tale scadenza, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Per l'accertamento e l'applicazione della pena stabilita nel comma precedente si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, e del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRACCI — CORBINO — TOGLIATTI — CRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 247.

Modificazioni alla competenza per valore dei giudici conciliatori e dei pretori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire cinquemila.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire cinquantamila.

Art. 2.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente avanti ad essi, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 248.

Modificazione dei contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 novembre 1945;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sono modificati in conformità della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 novembre 1945, come segue:

1) collaudo di primo impianto sugli ascensori adibiti al trasporto di persone (categ. *A*) . . . L. 350

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 250

2) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categ. *B*) . . . . » 350

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . » 250

3) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categ. *C*) . . . . » 300

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 200

4) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a kg. 25 (categoria *D*) . . . . » 250

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 150

5) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*) . . . . L. 500

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 300

Quando per il collaudo di primo impianto o per le ispezioni periodiche e straordinarie il funzionario incaricato debba recarsi fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto, in aggiunta a quanto sopra stabilito, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe a tariffa intera per il percorso in ferrovia, tranvia o autoservizi in servizio pubblico e l'indennità di L. 3 per ogni chilometro di percorso su strade ordinarie, stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320. Qualora il funzionario sia obbligato per la esecuzione del collaudo o della ispezione a pernottare fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto inoltre, sempre a carico dei privati, il trattamento di missione a norma del citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, se trattisi di dipendenti statali e quello previsto per i funzionari statali di grado 6°, se trattisi di ingegnere estraneo alle Amministrazioni dello Stato.

Se in occasione di una gita al di fuori del capoluogo di provincia di residenza il funzionario incaricato collauda od ispeziona più di un ascensore o montacarico, i rimborsi spese e le indennità di cui al precedente comma vanno ripartiti tra i vari proprietari interessati in un numero di quote di uguale importo, pari al numero degli impianti collaudati od ispezionati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 249.

Nuovo termine per le espropriazioni nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 845;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata fino al 15 aprile 1951 l'applicazione della speciale procedura di espropriazione di cui all'articolo 173 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n 10, *foglio n.* 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 250.

Proroga fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al temporaneo passaggio dei servizi della Marina mercantile alle dipendenze del Ministero della marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, riguardante il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra ed al passaggio della legislazione di guerra a quella di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia del R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, è prorogata sino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 251.

Elevazione dell'indennità carovita per il personale con sede di servizio in Comuni di importanza turistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, riguardante la concessione di indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, può disporre che ai dipendenti statali, aventi sede normale di servizio nei comuni di grande importanza turistica o classificati fra le principali stazioni climatiche o di cura e nei quali il costo della alimentazione risulti particolarmente elevato, l'indennità di carovita e le eventuali quote complementari vengano, dalla data che sarà indicata nel relativo decreto, corrisposte nella misura spettante al personale avente sede normale di servizio in comuni con popolazione superiore.

L'indennità di carovita e le eventuali quote complementari di cui al precedente comma non possono essere corrisposte in misura superiore a quella prevista per il personale avente sede normale di servizio nel

capoluogo della regione ed in ogni caso non possono superare l'importo previsto per il personale avente sede in comuni con popolazione da 500.000 a 599.999 abitanti.

Art. 2.

La maggiorazione di cui al precedente articolo non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.
Aumento del prezzo dei prodotti sintetici: Atebrina, Italchina e Chemiochin.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto legge 8 marzo 1934, n. 736, riguardante l'impiego di preparati sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno per legge l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Visto il decreto interministeriale del 3 ottobre 1939, n. 03-6220, che estende ai preparati sintetici — che il Consiglio superiore di sanità designa come utili per la cura della malaria — le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, sopramenzionato;

Visto il decreto interministeriale n. 03-2218 del 20 giugno 1945, che stabilisce in L. 15.000 il chilogrammo il prezzo di vendita dei prodotti antimalarici sintetici per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici, ed a L. 18.000 il chilogrammo i medesimi prodotti per la vendita al pubblico;

Riconosciuta la necessità di aumentare tali prezzi, per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Con effetto dal 1° maggio 1946 il prezzo di vendita dei prodotti antimalarici sintetici, Atebrina, Italchina e Chemiochin, viene portato a L. 30.000 il chilogrammo per la vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici, ed a L. 36.000 il chilogrammo per la vendita al pubblico fermo restando l'aggio fissato in ragione del 5 % sul prezzo di vendita ai rivenditori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 1° agosto 1943, con cui il conte avvocato Filippo Maria Marenzi venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo;

Considerato che il predetto avv. Marenzi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi Mondini fu Giacomo è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le normè regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il dott. Mario Romanelli, il prof. dott. Mariano Vacirca ed il rag. Francesco Temussi sono nominati revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1230)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 27 luglio 1945, col quale il prof. Colombo Calzolari è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Antonino Gianquinto;

Decreta:

L'avv. Antonino Gianquinto è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia, in sostituzione del prof. Colombo Calzolari.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: GULLO

(1223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre universitarie cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università seguenti, sono vacanti le cattedre per ciascuna indicate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:
Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

REGIA UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Patologia generale.

(1250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 maggio 1946 - N. 100

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,85
Id. 3,50 % 1902	89,15
Id. 3 % lordo	76,60
Id. 5 % 1935	98,875
Redimibile 3,50 % 1934	85,50
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario delle associazioni dei lavoratori della Libia

Con decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, il dott. Carlo Pirrò è stato nominato commissario per l'amministrazione nel Regno delle attività e dei crediti pertinenti alle associazioni dei lavoratori dell'agricoltura, dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato e dei lavoratori del commercio, del credito e dell'assicurazione, costituite in Libia ai sensi del decreto del Governatore generale 7 ottobre 1941, n. 451859.

(1233)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 52 del 26 aprile 1946 riguardante la revisione delle tariffe di pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 52 del 26 aprile c. a., ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *L'Impresa Elettrica Cosentino di Rocca Imperiale* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il prezzo temporaneo di L. 12 al Kwh per l'energia termica a contatore e L. 2 per candela notte mensile.

Il nuovo prezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e lascia inalterati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *L'Industria Idroelettrica di P. Strafaci e C. e M. Clausi e C. di Cariati Marina* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946 salvo proroga.

c) *L'Azienda Elettrica F.lli Fruscella di Petrella Tifernina* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla azienda per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La S. A. «L'Energia» Ing. Piombini & C. di Cosenza* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 150 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

e) *La Soc. Imprese Elettriche e Commerciali - Coop. An. S. Pietro in Guarano* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 150 % concesso dal Comitato provinciale dei prezzi di Cosenza, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *Soc. Elettrica Sarda* - Cagliari. — Ad integrazione del provvedimento prezzi n. 45 dell'8 marzo 1946, la Società Elettrica Sarda - Cagliari, è autorizzata ad applicare le seguenti tariffe per la vendita dell'energia elettrica alle utenze della distribuzione urbana nei centri serviti direttamente:

illuminazione privata	L. 7 —	Kwh
forza motrice sulla bassa tensione	» 4 —	»
illuminazione pubblica Cagliari, Sassari, Oristano e centri minori	» 2,53	»

Restano invariate le tariffe per l'illuminazione privata ad alta tensione, per le applicazioni domestiche, per la media e grande forza motrice e per i subdistributori.

L'aumento di tariffe per l'illuminazione pubblica si applicherà soltanto sui consumi effettivi, restando invariata la percentuale di canone che i Comuni versano per la parte d'impianto lasciata spenta.

Detti prezzi saranno applicati sulle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1946, restando invariati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Ferrara* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 360 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *La Compagnia Imprese Condotte di Acqua Gestione Acquedotto Vesuviano Resina* (Napoli) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 421 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello già concesso con circolare n. 10 del 27 marzo 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° settembre 1945-31 marzo 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Verona* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto di Castelfiorentino* (Firenze) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto di Rapallo* (Genova) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto di Modena* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 445 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

(1275)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.